



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 maggio 2024
(OR. en)

10622/24

Fascicolo interistituzionale:
2024/0134(NLE)

ACP 61
COAFR 212
COLAC 74
COASI 83
RELEX 741

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 maggio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 238 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle prime riunioni delle istituzioni congiunte OSACP-UE in merito all'adozione del regolamento interno delle istituzioni congiunte OSACP-UE, vale a dire il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 238 final.

All.: COM(2024) 238 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.5.2024
COM(2024) 238 final

2024/0134 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle prime riunioni delle istituzioni congiunte OSACP-UE in merito all'adozione del regolamento interno delle istituzioni congiunte OSACP-UE, vale a dire il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione delle prime riunioni delle istituzioni congiunte istituite dall'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 ("l'accordo").

L'accordo prevede che ciascuna istituzione congiunta adotti il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Le istituzioni congiunte OSACP-UE oggetto della presente proposta sono le seguenti: il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE, il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra

L'accordo mira a istituire un partenariato politico rafforzato tra le parti al fine di produrre effetti reciprocamente positivi per gli interessi comuni e incrociati e conformemente ai valori condivisi. L'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2024, conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, dello stesso. L'entrata in vigore dell'accordo seguirà l'espletamento delle rispettive procedure interne delle parti, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, dello stesso.

L'Unione europea e tutti i suoi Stati membri sono parti dell'accordo¹.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE e ciascun consiglio dei ministri regionale è copresieduto dal presidente designato rispettivamente dai membri dell'OSACP/dagli Stati parte dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro. Per quanto riguarda l'Unione europea, il Consiglio dei ministri OSACP-UE e ciascun consiglio dei ministri regionale dovrebbero essere presieduti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella sua funzione di vicepresidente della Commissione europea (di seguito "AR/VP") e/o di commissario della Commissione europea.

2.2. Le istituzioni congiunte OSACP-UE

A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, dell'accordo, le istituzioni congiunte OSACP-UE comprendono, a livello dei membri dell'OSACP e dell'UE: il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE) e l'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE. Per ciascuno dei protocolli regionali, le istituzioni congiunte comprendono: il Consiglio dei ministri Africa-UE, il comitato misto Africa-UE, l'Assemblea parlamentare Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE,

¹ Decisione del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L 2023/2861, 28.12.2023).

il comitato misto Caraibi-UE, l'Assemblea parlamentare Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il comitato misto Pacifico-UE e l'Assemblea parlamentare Pacifico-UE.

I regolamenti interni dell'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE, dell'Assemblea parlamentare Africa-UE, dell'Assemblea parlamentare Caraibi-UE e dell'Assemblea parlamentare Pacifico-UE sono stati adottati nel corso delle prime riunioni delle quattro nuove assemblee parlamentari, tenutesi dal 19 al 21 febbraio 2024 a Luanda, in Angola, conformemente all'articolo 90, paragrafo 3, dell'accordo.

2.2.1. Il Consiglio dei ministri OSACP-UE

Ai sensi dell'articolo 88 dell'accordo, il Consiglio dei ministri OSACP-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale. Esso è copresieduto dal presidente designato dai membri dell'OSACP, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE si riunisce, di norma, ogni tre anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti, in una forma e una composizione adeguate alle questioni da affrontare. Se del caso, alle riunioni possono partecipare osservatori.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE può istituire comitati e gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente, ad esempio questioni relative al commercio e al finanziamento dello sviluppo. Esso può inoltre delegare poteri all'ALSOC OSACP-UE.

Le funzioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE sono le seguenti:

- (a) fornire orientamenti politici strategici;
- (b) vigilare sull'effettiva e coerente attuazione del presente accordo;
- (c) adottare orientamenti politici e prendere decisioni per dare effetto ad aspetti specifici necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente accordo; e
- (d) adottare posizioni comuni, concordare azioni congiunte in materia di cooperazione internazionale e agevolare il coordinamento nelle organizzazioni e nei consessi internazionali.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti salvo disposizioni contrarie, o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione sopra elencata per accordo comune delle parti.

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti. Le norme di cui sopra si applicano *mutatis mutandis* alla procedura scritta.

2.2.2. Il consiglio dei ministri regionale

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo, le parti dell'accordo istituiscono anche un consiglio dei ministri per ciascuno dei tre protocolli regionali dell'accordo.

Il Consiglio dei ministri Africa-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte situato in Africa a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale. È copresieduto dal presidente designato dagli Stati parte situati in Africa, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro, secondo le rispettive procedure.

Il Consiglio dei ministri Caraibi-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte situato nella regione dei Caraibi a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale. È copresieduto dal presidente designato dagli Stati parte dei Caraibi, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro, secondo le rispettive procedure.

Il Consiglio dei ministri Pacifico-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte situato nella regione del Pacifico a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale. È copresieduto dal presidente designato dagli Stati parte del Pacifico, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro, secondo le rispettive procedure.

Le funzioni di ciascun consiglio dei ministri regionale sono le seguenti:

- (a) fissare priorità e, se del caso, stabilire piani d'azione in relazione agli obiettivi del rispettivo protocollo regionale;
- (b) adottare decisioni e formulare raccomandazioni per dare effetto ad aspetti specifici del rispettivo protocollo regionale, comprese le decisioni relative alla revisione o modifica del protocollo, conformemente all'articolo 99, paragrafo 5; salvo disposizioni contrarie, le decisioni sono vincolanti per tutte le parti del rispettivo protocollo regionale; e
- (c) mantenere un dialogo e procedere a scambi di opinioni su tutte le questioni di interesse comune.

Ciascun consiglio dei ministri regionale adotta decisioni o formula raccomandazioni per accordo comune.

Ciascun consiglio dei ministri regionale:

- (a) può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta; le norme di cui all'articolo 88 si applicano *mutatis mutandis* alla procedura scritta del consiglio dei ministri regionale;
- (b) può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente e può delegare poteri al rispettivo comitato misto regionale;
- (c) presenta al Consiglio dei ministri OSACP-UE una relazione sull'attuazione del rispettivo protocollo.

2.2.3. Il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE)

L'ALSOC OSACP-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, d'ufficio, il segretario generale dell'OSACP e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.

L'ALSOC OSACP-UE si riunisce una volta l'anno e in sessioni straordinarie su richiesta dei copresidenti e, in particolare, per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE. Esso è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio dei ministri OSACP-UE. Esso adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti. Se del caso, alle riunioni possono partecipare osservatori.

Il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE) prepara le sessioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

2.2.4. I comitati misti regionali

Il comitato misto Africa-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro africano dell'OSACP a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari. Esso è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio dei ministri Africa-UE. Se del caso, esso può decidere di invitare osservatori su proposta di una delle parti, previo accordo dei copresidenti. Esso prepara le sessioni del Consiglio dei ministri Africa-UE, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Il comitato misto Caraibi-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari. Esso è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio dei ministri Caraibi-UE. Se del caso, esso può decidere di invitare osservatori su proposta di una delle parti, previo accordo dei copresidenti. Esso prepara le sessioni del Consiglio dei ministri Caraibi-UE, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Il comitato misto Pacifico-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP nella regione del Pacifico a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari. Esso è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio dei ministri Pacifico-UE. Se del caso, esso può decidere di invitare osservatori su proposta di una delle parti, previo accordo dei copresidenti. Esso prepara le sessioni del Consiglio dei ministri Pacifico-UE, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

2.3. Gli atti previsti per le prime riunioni delle istituzioni congiunte OSACP-UE

Nel corso delle prime riunioni, ciascuna istituzione congiunta OSACP-UE, vale a dire il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE, sarà chiamata ad adottare una decisione relativa all'adozione dei rispettivi regolamenti interni ("l'atto previsto").

La finalità di ciascun atto previsto è istituire i regolamenti interni del Consiglio dei ministri OSACP-UE, del Consiglio dei ministri Africa-UE, del Consiglio dei ministri Caraibi-UE, del Consiglio dei ministri Pacifico-UE, del Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), del comitato misto Africa-UE, del comitato misto Caraibi-UE e del comitato misto Pacifico-UE.

L'atto previsto che istituisce il regolamento interno del Consiglio dei ministri OSACP-UE diventerà vincolante per le parti a norma dell'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo, che prevede quanto segue: "[i]l Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti". Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 7, il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

L'atto previsto che istituisce il regolamento interno del Consiglio dei ministri Africa-UE diventerà vincolante per la parte UE e per i membri dell'OSACP africani a norma

dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, che prevede quanto segue: "le decisioni sono vincolanti per tutte le parti del rispettivo protocollo regionale". Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera d), il Consiglio dei ministri Africa-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

L'atto previsto che istituisce il regolamento interno del Consiglio dei ministri Caraibi-UE diventerà vincolante per la parte UE e per i membri dell'OSACP dei Caraibi a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, che prevede quanto segue: "le decisioni sono vincolanti per tutte le parti del rispettivo protocollo regionale". Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera d), il Consiglio dei ministri Caraibi-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

L'atto previsto che istituisce il regolamento interno del Consiglio dei ministri Pacifico-UE diventerà vincolante per la parte UE e per i membri dell'OSACP nella regione del Pacifico a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, che prevede quanto segue: "le decisioni sono vincolanti per tutte le parti del rispettivo protocollo regionale". Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera d), il Consiglio dei ministri Pacifico-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

L'atto previsto che istituisce il regolamento interno del Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE) è conforme all'articolo 89, paragrafo 3, dell'accordo, che prevede quanto segue: "[l]ALSOC OSACP-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo".

L'atto previsto che istituisce il regolamento interno del comitato misto Africa-UE è conforme all'articolo 93, paragrafo 4, dell'accordo, che prevede quanto segue: "[c]iascun comitato misto regionale adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo".

L'atto previsto che istituisce il regolamento interno del comitato misto Caraibi-UE è conforme all'articolo 93, paragrafo 4, dell'accordo, che prevede quanto segue: "[c]iascun comitato misto regionale adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo".

L'atto previsto che istituisce il regolamento interno del comitato misto Pacifico-UE è conforme all'articolo 93, paragrafo 4, dell'accordo, che prevede quanto segue: "[c]iascun comitato misto regionale adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo".

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La Commissione propone che l'Unione approvi l'adozione dei regolamenti interni delle istituzioni congiunte OSACP-UE, in particolare del Consiglio dei ministri OSACP-UE, del Consiglio dei ministri Africa-UE, del Consiglio dei ministri Caraibi-UE, del Consiglio dei ministri Pacifico-UE, del Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE, del comitato misto Africa-UE, del comitato misto Caraibi-UE e del comitato misto Pacifico-UE. Il progetto di atto delle istituzioni congiunte OSACP-UE, ossia il progetto di regolamento interno, figura nell'allegato della presente proposta.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Le istituzioni congiunte OSACP-UE sono organismi istituiti da un accordo, ossia l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra.

L'atto che il Consiglio dei ministri OSACP-UE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo.

Gli atti che il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE e il Consiglio dei ministri Pacifico-UE sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti saranno vincolanti secondo il diritto internazionale conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo.

L'atto che l'ALSOC OSACP-UE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici, in quanto la decisione dell'ALSOC OSACP-UE sarà adottata per accordo comune e consente l'esecuzione dei suoi compiti e di qualsiasi mandato conferitogli dal Consiglio dei ministri OSACP-UE in virtù di una delega di poteri a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, e dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo.

Gli atti che il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici, in quanto consentono l'esecuzione dei compiti del comitato e lo svolgimento dei mandati conferitogli dal rispettivo consiglio dei ministri regionale.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il funzionamento degli organismi istituiti sulla base dell'accordo. Per le decisioni che approvano il regolamento interno degli organismi incaricati di vigilare sull'attuazione dell'accordo nel suo complesso, la base giuridica sostanziale segue quella principale, ossia quella applicabile all'accordo nel suo complesso³. A tal riguardo, la base giuridica sostanziale della decisione 2023/2861 del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo⁴, si fonda sull'articolo 217 TFUE. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2018, Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea, C-244/17, ECLI:EU:C:2018:662, punti 39 e 40.

⁴ Decisione del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L 2023/2861, 28.12.2023).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle prime riunioni delle istituzioni congiunte OSACP-UE in merito all'adozione del regolamento interno delle istituzioni congiunte OSACP-UE, vale a dire il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 15 novembre 2023 dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dai membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("membri dell'OSACP") ed è entrato in applicazione provvisoria il 1° gennaio 2024⁵.
- (2) L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e i suoi Stati membri e almeno due terzi dei membri dell'OSACP hanno espletato le rispettive procedure interne a tal fine e hanno depositato i rispettivi strumenti per esprimere il proprio consenso a essere vincolati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("depositario"), che ne trasmette copia certificata conforme al segretariato dell'OSACP.
- (3) Le funzioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE sono stabilite all'articolo 88, paragrafo 4, dell'accordo. Le funzioni di ciascun consiglio dei ministri regionale sono stabilite all'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo. Le funzioni dell'ALSOC OSACP-UE sono stabilite all'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo. Infine le funzioni di ciascun comitato misto regionale sono stabilite all'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo.
- (4) Per quanto riguarda l'Unione europea, è opportuno che il Consiglio dei ministri OSACP-UE e ciascun consiglio dei ministri regionale siano presieduti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella sua funzione di vicepresidente della Commissione europea (di seguito "AR/VP") e/o di commissario della Commissione europea.

⁵ Decisione del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L 2023/2861, 28.12.2023).

- (5) È opportuno che ciascuna istituzione congiunta OSACP-UE, nel corso della sua prima riunione, adotti una decisione relativa al proprio regolamento interno.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio in merito al regolamento interno di ciascuna istituzione congiunta OSACP-UE, in quanto la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione di ciascuna delle istituzioni congiunte OSACP-UE, vale a dire il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE, il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE, è basata sui diversi progetti di regolamenti interni delle istituzioni congiunte OSACP-UE allegati alla presente decisione.
- (2) I rappresentanti dell'Unione europea in seno alle istituzioni congiunte OSACP-UE possono concordare correzioni tecniche di minore entità dei diversi progetti di regolamento interno di dette istituzioni, in allegato, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Per quanto riguarda l'Unione europea, il Consiglio dei ministri OSACP-UE e ciascun consiglio dei ministri regionale sono presieduti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella sua funzione di vicepresidente della Commissione europea (di seguito "AR/VP") e/o di commissario della Commissione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*